



Direzione Tutela Diritti Sociali e Formazione

Roma, 30 ottobre 2020

A TUTTI GLI UFFICI INAPA

Circolare n. 055

Prot. 682

Oggetto: **Indennità introdotte dal DL n. 104/2020 – Circolare INPS n. 125 del 28 ottobre 2020.**

Sommario **L'INPS con circolare n. 125 del 28 ottobre 2020 ha fornito istruzioni amministrative in materia di indennità onnicomprensiva introdotta dal decreto-legge n. 104 del 2020 a favore di alcune categorie di lavoratori, nonché di indennità COVID-19 a favore dei lavoratori marittimi.**

Precedenti INAPA **Messaggio del 26 ottobre 2020, messaggio del 28 agosto 2020, circolare n. 43 del 26 agosto 2020.**

L'INPS, a distanza di oltre due mesi dall'entrata in vigore del DL n. 104/2020 e dopo aver reso disponibile la procedura per l'invio delle domande dell'indennità onnicomprensiva introdotta dall'articolo 9 dello stesso DL, con circolare n. 125 del 28 ottobre 2020 – reperibile sul sito istituzionale solo in data odierna – ha fornito istruzioni amministrative in materia di tale beneficio, nonché di indennità COVID-19 a favore dei lavoratori marittimi.

Con la presente si illustrano solo i contenuti più rilevanti rinviando alla lettura della stessa.

Lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione del settore turismo e dipendenti di stabilimenti termali

Per i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione del settore turismo e dipendenti di stabilimenti termali i requisiti per l'indennità erano:

- aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020**,
- aver svolto nel periodo 1° gennaio 2019 – 17 marzo 2020 almeno 30 giornate di lavoro,
- alla data del 15 agosto 2020 non essere titolari
 - di pensione,
 - di rapporto di lavoro dipendente,
 - di NASPI.



Per costoro, come già avvenuto per le indennità precedenti, l'Istituto precisa che è ammesso l'accesso all'indennità anche a favore dei lavoratori che successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale o in somministrazione hanno instaurato e comunque cessato alla data del 17 marzo 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato.

Per l'individuazione del settore di appartenenza l'INPS ripropone l'elenco dei codici ATECO.

Per quanto concerne i **lavoratori in somministrazione**, considerata la natura particolare di tale rapporto di lavoro, l'Istituto precisa che *“l'istruttoria sarà centralizzata, al fine di controllare la presenza, nelle comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (UniSomm), dell'indicazione, nel periodo utile all'ammissibilità della indennità, dell'invio in missione presso soggetti utilizzatori appartenenti alle categorie ATECO sopra riportate”*.

In caso di esito negativo la domanda verrà posta in uno stato di “preavviso di reiezione”, che sarà comunicato al lavoratore, al fine di consentire l'eventuale presentazione della documentazione probatoria utile alla revisione dell'esito stesso.

In tali casi con il riesame il lavoratore dovrà dimostrare il servizio prestato nelle aziende interessate; a tal fine, sarà considerata quale documentazione probatoria utile il contratto o la lettera di assegnazione all'azienda utilizzatrice da cui si evinca lo svolgimento delle attività di lavoro in somministrazione, o in subordine, l'eventuale certificazione da parte del datore di lavoro, società di somministrazione, dello svolgimento di tale attività con la specifica del periodo e della ragione sociale dell'azienda utilizzatrice, nonché della matricola aziendale.

L'Istituto specifica che l'attività di riesame sarà svolta dalle Strutture territoriali competenti per residenza del lavoratore; si ritiene, pertanto, che la procedura per l'inoltro del riesame sarà la stessa già adottata per le precedenti indennità.

Lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Per i lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 i requisiti richiesti erano:

- aver svolto la prestazione lavorativa per **almeno trenta giornate** nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- **non** titolarità di un **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** diverso da quello intermittente, né titolari di **pensione**, al momento di presentazione della domanda.

Per costoro l'INPS precisa che *“Sono destinatari dell'indennità onnicomprensiva in argomento sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati*



titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.”.

Lavoratori dello spettacolo iscritti al FPLS

Per i lavoratori dello spettacolo il comma 4 dell'articolo 9 disponeva il diritto all'indennità di 1.000 euro in presenza dei seguenti requisiti:

- **30 giornate** di lavoro nell'anno gennaio 2019,
- un reddito derivante non superiore a **50.000 euro**,

oppure

- **7 giornate** di lavoro nell'anno gennaio 2019,
- un reddito derivante non superiore a **35.000 euro**,

L'Istituto, in analogia con le precedenti disposizioni, aggiunge ai suddetti requisiti ulteriori condizioni; in particolare, i lavoratori interessati alla data del **15 agosto 2020** non devono essere titolari:

- di trattamento pensionistico,
- di rapporto di lavoro dipendente.

Come di consueto, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento o supporto.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE
(Anna Giannini)

Allegati: circolare INPS n. 125 del 28 ottobre 2020

